

Brexit e Accordo sull'Irlanda del Nord: profili fiscali e doganali

È in vigore dal 1° gennaio 2021 l'accordo tra Regno Unito e Unione europea: attesa ora la ratifica dei rispettivi Parlamenti per regolare il futuro delle relazioni economiche dopo Brexit. Emanata, inoltre, la Direttiva (UE) 2020/1756 del Consiglio del 20 novembre 2020, che tiene conto della peculiare situazione dell'Irlanda del Nord: dal 1° gennaio 2021, per evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, rimarrà soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati.

Brexit in dogana: semplificazioni nella circolare ADM n. 49/2020

Con circolare n. 49 del 30 dicembre 2020, prot. 495536/RU, l'Agenzia delle Dogane (ADM), anche alla luce dell'accordo raggiunto tra UE ed UK in data 24 dicembre 2020, nel richiamare l'attenzione sull'importanza di una corretta gestione degli adempimenti in materia di esportazione, ha introdotto semplificazioni per snellire le procedure doganali connesse alle operazioni di export. La circolare è il risultato delle analisi condotte dalle competenti strutture dell'ADM, anche in relazione ai diversi momenti di confronto avuti con operatori e Associazioni di categoria, al fine di

verificare se e come fosse possibile semplificare operazioni e adempimenti doganali in vista dei cambiamenti legati alla BREXIT al termine del periodo transitorio concluso il 31 dicembre 2020.

Brexit: il Regno Unito lascia l'Unione Europea, ma continua ad applicarne le regole doganali e fiscali (IVA e accise) fino al 31 dicembre 2020

L'Europarlamento ha ratificato nel pomeriggio del 29 gennaio 2020 il testo dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.

L'accordo di recesso consente di gestire l'uscita del Regno Unito dall'Ue in maniera ordinata, a tutela di cittadini e imprese. A partire dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, infatti, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell'Ue e sarà considerato un Paese terzo.

L'accordo prevede inoltre un periodo transitorio al 31 dicembre 2020 in cui un ampio corpo di regole Ue (incluse le regole sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci nei termini previsti dall'accordo di recesso) continuerà ad applicarsi al Regno Unito.

InfoBrexit. In due documenti gli scenari legati al recesso del Regno Unito

L'Agenzia delle dogane, oltre a porre in evidenza che la "Nota di orientamento sul recesso del Regno Unito e questioni connesse alle dogane in caso di mancato accordo" dell'11 marzo 2019 è ora disponibile anche nella versione in lingua italiana sul sito della Commissione europea (link, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_it.pdf), con nota prot. n.126091/RU del 24 settembre 2019, segnala due documenti, i quali forniscono interessanti esempi pratici ai fini della corretta applicazione delle disposizioni unionali in materia di transito e di esportazione agli scambi commerciali UE/UK che dovessero verificarsi "a cavallo" della data di recesso del Regno Unito.

Entrate, istituito il Punto di assistenza "Info Brexit"

Nell'ambito del Settore Internazionale della Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate istituito il Punto di assistenza "Info Brexit" dedicato a rispondere ai quesiti inviati da soggetti residenti e non residenti, concernenti gli effetti dell'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito, su fattispecie che richiedono l'applicazione di norme e

regolamenti in materia di imposte dirette e indirette di competenza dell'Agenzia. I quesiti possono essere inoltrati al Punto di assistenza "Info Brexit" tramite la casella di posta elettronica infobrexit@agenziaentrate.it. Alle non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente.

Brexit, aggiornato il documento "Prepararsi al recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea"

Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la settima riunione della task force Brexit, presieduta dal Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio, Amb. Pietro Benassi. Durante la riunione sono stati discussi gli ultimi sviluppi del dossier Brexit in vista del Consiglio europeo straordinario del 10 aprile 2019 e sono state esaminate le misure di messa in sicurezza in caso di uscita senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea (il c.d. "no deal").

È stato, inoltre, aggiornato il documento a cura della task force Brexit "Prepararsi al recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea", con tutte le informazioni utili sulle conseguenze di una Brexit senza accordo settore per settore.

Brexit: l'Italia ha predisposto le misure transitorie per garantire la continuità dei mercati e degli intermediari in caso di no-deal



Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approntato le misure necessarie per garantire la piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea senza accordo.

In tale scenario, infatti, a **decorrere dal 30 marzo 2019** il Regno Unito diverrà a tutti gli effetti uno Stato terzo, con conseguente discontinuità nei rapporti bilaterali con la UE.

Le misure, predisposte in stretto raccordo con le autorità di vigilanza e sentite le associazioni di categoria, avranno piena efficacia ove si verifichi un recesso senza accordo. Con tutta probabilità dette misure verranno adottate con la forma di un decreto legge, qualora ne ricorrano necessità e urgenza.

Le misure in parola mirano ad assicurare la stabilità finanziaria, l'integrità e la continuità operativa di mercati e intermediari nonché la tutela di depositanti, investitori e clientela in generale, tramite l'introduzione di un congruo periodo transitorio nel quale tali soggetti potranno continuare ad operare, analogamente al periodo transitorio previsto in caso di accordo tra il Regno Unito e la UE. Durante il periodo transitorio disposto con la normativa in questione, sarà possibile per gli intermediari – siano essi bancari, finanziari o assicurativi (anche se operanti nel campo della previdenza complementare) – continuare ad operare secondo la normativa attuale: la possibilità varrà sia per gli operatori britannici che svolgano l'attività in Italia, sia per gli operatori italiani che svolgano l'attività nel Regno Unito. Durante tale periodo sarà altresì assicurata la tutela dei depositanti e degli investitori dei medesimi intermediari senza soluzione di continuità.

Le disposizioni saranno differenziate in funzione della natura degli intermediari interessati, tenuto conto della normativa europea e nazionale applicabile.

La normativa disciplinerà gli adempimenti che i vari tipi di intermediari saranno chiamati ad assolvere – sulla base della normativa settoriale applicabile – per poter continuare ad operare anche oltre il periodo transitorio definito, in modo da assicurare un quadro certo che consenta a ciascun operatore di adeguarsi al nuovo contesto istituzionale ed operativo che si verrà a creare.

Previsioni analoghe saranno presenti nella parte del provvedimento riguardante le sedi di negoziazione e l'accesso

degli operatori alle stesse. Anche in questo caso, le previsioni relative al periodo transitorio, durante il quale potrà essere proseguita l'attuale operatività secondo la normativa europea di settore, varranno sia per i gestori di sedi di negoziazione britannici che operano in Italia sia per quelli italiani che operano nel Regno Unito.

Per quanto riguarda, poi, gli investimenti dei fondi pensione in OICR del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il provvedimento prevedrà la possibilità di continuare a detenere tali strumenti nel periodo transitorio.

Si precisa che la disciplina eccezionale che il provvedimento pone in essere ha come unico obiettivo quello di evitare soluzioni di continuità rispetto all'esercizio di attività soggette a riserva di legge in ambito nazionale, nel rispetto delle pertinenti discipline UE di armonizzazione.

La data di emanazione del provvedimento dipenderà dai prossimi sviluppi e dalle conseguenti determinazioni che verranno adottate nel Regno Unito in ordine al recesso. Esso verrà comunque adottato in tempo utile per permettere un ordinato svolgimento delle attività e fornire un quadro normativo certo entro cui operare anche in caso di recesso senza accordo. *(Così, comunicato Stampa Mef n. 15 del 24 gennaio 2019)*